

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 23

Data 27.12.2016

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. N.267/2000. PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N.1177/2016. VERTENZA COMUNE DI FAGNANO CASTELLO/ AVOLIO EDUARDO.

L'anno duemilaSedici, il giorno Ventisette, del mese di dicembre , alle ore 09,05 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione STRAORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 5028 del 14.12.2016, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	ALOIA CRISTINA	SI
6	AVOLIO MORENO	SI
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
8	GABRIELLI LUCIO	SI
ASSEGNATI N. 08	IN CARICA N. 8	PRESENTI N. 08 ASSENTI N.===

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale, dott. Antonio COSCARELLI

E' PRESENTE l'Assessore Esterno Paolo ARDIS.

Il consigliere Brusco si è allontanato al primo punto – Presenti 7

IL SINDACO-PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento in oggetto, iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e dà inizio ai lavori, dà per letta la proposta di deliberazione, messa a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, in quanto preventivamente depositati nel fascicolo del Consiglio, articolata nei testi come appresso riportato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- che l'art. 194 del TUEL prevede che: con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a.)** sentenze esecutive;
 - b.)** copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c.)** ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d.)** procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e.)** acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

ATTESO:

- che il Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di San Marco Argentano, ha emesso la sentenza n. 54/12, depositata il 17/04/2012, notificata al Comune di Fagnano Castello e assunta al protocollo dell'Ente in data 30.05.2012 al n. 2064, relativa alla causa civile iscritta al n.4561/2007 di R.G.A.C., avente ad oggetto il risarcimento danni, vertente tra il Sig. AVOLIO Eduardo contro Comune di Fagnano Castello;
- Che con la suddetta sentenza, il Tribunale:
 - 1) accoglie la domanda del Sig. AVOLIO Eduardo e, per l'effetto, condanna il Comune di Fagnano Castello, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di € 36.374,31 oltre interessi fino al soddisfo;

- Che il Comune di Fagnano Castello ha proposto ricorso in appello davanti alla Corte di Appello di Catanzaro al fine di ottenere la sospensiva dell'efficacia esecutiva e la riformula della stessa;
- Che la Corte d'Appello di Catanzaro in data 26.09.2012 ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Che la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n.1177 /2016 nella causa d'appello iscritta al n.739/2012, in parziale riforma della sentenza N.54/2012 appellata:
 - condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 22.187,59, oltre interessi per come stabilito nella sentenza impugnata;
 - rigetta l'appello incidentale;
 - dichiara compensate tra le parti, nella misura di 1/3, le spese processuali, liquidate nell'intero, per il primo grado in complessivi € 2.000,00 per compensi ed € 340 per spese, per il secondo grado, in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, Cap come per legge e spese forfettarie, e condanna il Comune di Fagnano Castello al pagamento in favore di Avolio Eduardo, dei 2/3 delle somme indicate, con distrazione in favore dell'Avv. Rosanna Martellotta;
 - Pone a carico del Comune di Fagnano di Castello le spese delle CTU, liquidate con atto separato in complessivi € 1.726,18 per onorario, € 392,60 per spese per un totale di € 2.118,78 oltre IVA e Cap come per legge.

CONSIDERATO

- che la precitata intimazione rientra nella fattispecie debitoria prevista dall'art. 194, c.1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000;
- che; il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cassa civ., Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

CONSIDERATO, ancora, che la Corte dei Conti, in sede consultiva, si è più volte espressa ed ha confermato:

- che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio, perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale;
- che all'Ente non è consentito il sindacato di merito per cui, i debiti di che trattasi, devono essere ricondotti al sistema attraverso la procedura del provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di

- riallineare al sistema un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che, in altri termini, nessun apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale il quale, con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del debito;
 - che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) (Cfr. CdC- Sez. Controllo –F.V.G.- delibera n. 6/2005)

1. RITENUTO, per tutto quanto innanzi espresso, **PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari a € 31.164,01 così scaturito:

1. Risarcimento danni in favore del Sig. AVOLIO Eduardo:

a) sorte capitale di condanna liquidato in Sentenza	€ 22.187,59
b) INTERESSI:	
- Dal 10.05.2012 al 31.01.2017	€ 1.292,91
Totale	€ 23.480,50

2. Spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dell'Avv. Rosanna Martellotta

- spese processuali liquidate in sentenza 2/3 per il giudizio di primo grado (€ 2.340,00 per intero , € 2.000,00 compensi e € ~~300,00~~ spese, oltre Iva e Cap come per legge e spese forfettarie) ;
- spese processuali liquidate in sentenza 2/3 per il giudizio di secondo grado (€ 3.000,00 per intero , oltre Iva e Cap come per legge e spese forfettarie) per cui :

- compensi 1° grado	€ 1.333,34
- compensi 2° grado	€ 2.000,00
- spese forf. 15%	€ 500,00
- CAP 4%	€ 153,33
- IVA 22%	€ 877,07
- Spese (2/3 di € 340)	€ 226,66
- Spese notifica sentenza	€ 10,33

totale € **5.100,73**

3. Spese per CTU

- compenso	€ 1.726,18
- Contr. Prev. (C.P.A.) 4%	€ 69,05
- IVA 22%	€ 394,95
- spese	€ 392,60

totale € **2.582,78**

TOTALE COMPLESSIVO € **31.164,01**

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla Sentenza n. 1177/2016 della Corte di Appello di Catanzaro cui in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

DI RIPIANARE la spesa complessiva di € 31.164,01 con imputazione nel seguente modo:

- € 22.187,59 sul cap. 1057 , codice 0103110 b.c.e.
- € 8.976,42 sul cap. 1058, codice 0102103 b.c.e.

DI ALLEGARE al presente atto, tanto da formarne parte integrante e sostanziale, copia della Sentenza e degli atti successivi di che trattasi;

DI DARE ATTO che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio;

DI LIQUIDARE E PAGARE le competenze di cui sopra con il presente atto;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere all'adozione di tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;

DI COMUNICARE quanto disposto con il presente atto al legale ed al creditore ad esso interessato,

propone, altresì,

DI DICHIARARE, con separata votazione, l'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**VERBALE DELL'ARGOMENTO N. 2 DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27 DICEMBRE 2016 ORE 9,05 ED IN CONTINUAZIONE,**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D.LGS. N.267/2000. PAGAMENTO SPESE E COMPETENZE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N.1177/2016. VERTENZA COMUNE DI FAGNANO CASTELLO/ AVOLIO EDUARDO.

IL SINDACO PRESIDENTE

DICHIARATO aperto il dibattito dà lettura della proposta di deliberazione nel testo come innanzi riportato;

ULTIMATA la lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del d.lgs. n.267/2000. pagamento spese e competenze sentenza corte di appello di catanzaro n.1177/2016. vertenza comune di Fagnano Castello/ Avolio Eduardo"**, chiede se vi siano interventi fra i Consiglieri presenti;

NON essendoci interventi, il Presidente invita il Consiglio a determinarsi sull'argomento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione preventivamente depositata nel fascicolo con la relativa documentazione;

UDITA la relazione del Sindaco;

ATTESA la necessità di fare propria la predetta proposta di deliberazione;

RAVVISATA in proposito, la propria competenza;

FATTE PROPRIE le considerazioni riportate nella proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri **FAVOREVOLI** espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, che allegati al presente atto se ne rendono parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere **FAVOREVOLE** reso dal Revisore dei Conti, che in copia si allega alla presente, per rendersene parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI N. 07 – VOTANTI N. 06– ASTENUTI 01 (Gabrielli) – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

D E L I B E R A

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla Sentenza n. 1177/2016 della Corte di Appello di Catanzaro cui in parte narrativa che qui s'intende integralmente richiamata e trascritta;

DI RIPIANARE la spesa complessiva di € 31.164,01 con imputazione nel seguente modo:

- € 22.187,59 sul cap. 1057 , codice 0103110 b.c.e.
- € 8.976,42 sul cap. 1058, codice 0102103 b.c.e.

DI ALLEGARE al presente atto, tanto da formarne parte integrante e sostanziale, copia della Sentenza e degli atti successivi di che trattasi;

DI DARE ATTO che, a seguito del presente riconoscimento, permangono gli equilibri generali di bilancio;

DI LIQUIDARE E PAGARE le competenze di cui sopra con il presente atto;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali a provvedere all'adozione di tutti gli ulteriori adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa approvati, sia trasmessa, a cura del Segretario dell'Ente al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti – Sezione regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 282/2002;

DI COMUNICARE quanto disposto con il presente atto al legale ed al creditore ad esso interessato,

SUCCESSIVAMENTE

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Sindaco-Presidente;
Con la seguente votazione espressa in forma palese;

PRESENTI N. 07 – VOTANTI N. 06 – ASTENUTI 01 (Gabrielli) – VOTI FAVOREVOLI N. 06 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.